



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 107/2023

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI PICCOLI EMETTITORI CON OBBLIGO DI VERIFICA IN SITO PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI 2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 COMMI 2 E 3 DELLA DELIBERAZIONE 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»* ed in particolare gli articoli 31, 42 e 47;

VISTO l'articolo 42 comma 22 lettera c) del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 in virtù del quale *“il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: [...] inviare la comunicazione delle emissioni di gas effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2066/2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la Deliberazione n. 23/2021 del 4 marzo 2021 successivamente modificata dalla deliberazione n. 67/2022, recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”* e in particolare l’articolo 8, l’articolo 9 commi 2 e 3 e l’articolo 14 comma 8;

VISTA la deliberazione n. 164/2022 recante *“Aggiornamento degli elenchi opt out di cui agli allegati 1, 2 e 3 della deliberazione n. 80/2021”*;

VISTE le istanze relative alle comunicazioni delle emissioni 2022 trasmesse tramite il Portale ETS al 02/05/2023 dai gestori degli impianti piccoli emettitori;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo II della deliberazione n. 23/2021 (Molto Piccoli Emittitori) la comunicazione delle emissioni è verificata dal Comitato ETS ai sensi dell’articolo 11 della deliberazione citata;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo I della deliberazione n. 23/2021 (Piccoli Emittitori) la comunicazione delle emissioni è verificata da un Verificatore accreditato che può effettuare la verifica *“fuori Sito”*;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione 23/2021 articolo 9 commi 4 e 5, limitatamente agli impianti di cui all’articolo 9 comma 2, *“La comunicazione delle emissioni ulteriormente verificata ai sensi del comma 2, è inviata entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello di pubblicazione della delibera di cui al comma 3”* e *“Il Comitato valuta la completezza e la coerenza delle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9 e ne prende atto con propria deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per l’invio delle istanze.”*;

VISTA la procedura di sorteggio casuale di cui all’allegato 5 della deliberazione n. 23/2021 ai sensi dell’articolo 9 comma 3;

VISTA la *“Relazione di accompagnamento alla deliberazione di individuazione del campione di impianti i cui gestori sono assoggettati a obbligo di verifica in sito ai sensi dell’articolo 9 commi 2 e 3 della deliberazione 23/2021”* e il documento *“20230412_Perimetri”* che individua il perimetro dei gestori degli impianti obbligati a trasmettere la comunicazione delle emissioni per l’anno 2022;

CONSIDERATO che occorre individuare il campione di impianti piccoli emettitori di cui al capo I della deliberazione 23/2021 ai sensi dell’articolo 9 comma 2 al fine di consentire ai gestori relativi di adempiere all’obbligo di cui all’art. 9 comma 3 della medesima deliberazione, escludendo i gestori degli impianti *«inattivi»*, *«sospesi»* o in *«cessazione definitiva»* per l’intero 2022, i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui al capo II della deliberazione 23/2021, nonché i gestori che hanno già trasmesso attestato di verifica con verifica in sito per il 2022;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 9 maggio 2023

DELIBERA

Art. 1

(Verifica in sito delle Comunicazioni 2022)

1. Sono riportati in allegato 1 i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui al capo 1 della deliberazione n. 23/2021 (Piccoli Emettitori) assoggettati ad obbligo di verifica in sito delle emissioni 2022 ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della deliberazione medesima.
2. La comunicazione delle emissioni 2022 ulteriormente verificata ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della deliberazione 23/2021 da verificatore accreditato diverso da quello che ha espletato la verifica fuori sito per l'impianto nello stesso anno, è inviata entro trenta giorni a quello di pubblicazione della presente deliberazione al Comitato nelle modalità previste dal portale.
3. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della deliberazione n. 23/2021, il Comitato valuta la completezza e la coerenza delle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9 e ne prende atto con propria deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per l'invio delle istanze.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. La presente delibera è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it/>), nel sito del portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
2. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti a notifica ai gestori degli impianti interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della deliberazione 23/2021.
- 3.

IL PRESIDENTE

Alessandro Caretoni



Allegato 1 (art. 1) – Elenco degli impianti di dimensioni ridotte i cui gestori sono assoggettati ad obbligo di verifica in sito delle emissioni 2022 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della deliberazione n. 23/2021

Nr.	Aut.	GESTORE	IMPIANTO
1	280	AGSM AIM CALORE S.R.L.	Centrale di Cogenerazione Golosine
2	594	CARTIERA PONTE D'ORO ANSALCARTA S.R.L.	PONTE D'ORO
3	989	ADDA ONDULATI SOCIETA' PER AZIONI	ADDA ONDULATI SPA. CARTIERA
4	1241	GETEC ITALIA S.P.A.	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini
5	1458	CARTIERA GALLIERA S.R.L.	Cartiera Galliera s.r.l.
6	1698	SIRAM S.P.A.	ARCISPEDALE SANT'ANNA IN CONA - FERRARA
7	2070	MONIER S.R.L.	Monier srl - Stabilimento di Ceprano
8	2266	FINCIBEC S.P.A.	FINCIBEC SPA Stabilimento Century di Roteglia